

FRUC

At sede della L. R. 6 aprile 1998, n°11
e Delibera G.R. 422 del 15 febbraio 1999

- Terreni a rischio di inondazione -

CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA SU BASE CATASTALE

TAVOLA
PI 4e

Il Tecnico
Dr. For. Enrico CERIANI
Il Collaboratore
Dr. For. Nicole BIONAZ

Dr. For. Enrico Ceriani
Via Poas-San-El CARAVENDOLLO - 46 04027/279

Scala
1:2.000
Data
Giugno 2004

Modificato secondo deliberazione
n° 1078 del 9 aprile 2004 della Giunta Regionale

Legge Regionale 6 aprile 1998, n°11 e relativa deliberazione 15 febbraio 1999, n°422

-Disciplina d'uso delle fasce di rischio-

FASCIA A:

1. La fascia A è inalienabile, in essa è quindi vietata ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi o di modifica dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio;
2. Sono consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idraulica competente salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività:
 - 2.1. le operazioni temporanee, realizzate in modo da non arrecare danno e da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, finalizzate all'erezione di lavori in alveo o sulle sponde o all'arricchimento del corso d'acqua con strutture protettive;
 - 2.2. la realizzazione di opere di derivazione d'acqua e di accessi per natanti;
 - 2.3. depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - 2.4. gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale fluviale e il taglio della vegetazione eventualmente presente, compatibili con la delimitazione della fascia derivante dall'assetto dell'alveo;
 - 2.5. la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali che non modificano i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitano in modo significativo la capacità di innesco;
 - 2.6. demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie, o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità di edifici esistenti.

FASCIA B:

1. Nella fascia B è vietato ogni intervento che comporti una riduzione apprezzabile o una parziale attuazione della capacità di innesco;
2. Sono consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idraulica competente salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività:
 - 2.1. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - 2.2. gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale fluviale e il taglio della vegetazione eventualmente presente;
 - 2.3. la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitando in modo significativo la capacità di innesco;
 - 2.4. le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie e di volume, interventi attività agricole e residenziali rurali connessi alla conduzione aziendale;
 - 2.5. la realizzazione di aree sportive o destinate all'attività ricreativa o ageristica comprese delle strutture di servizio, ove non ubicabili altrove e compatibili con le condizioni di sicurezza;
3. Sono consentite le seguenti attività senza nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente:
 - 3.1. gli interventi di ristrutturazione edilizia intervenienti i fabbricati a qualsiasi uso abitati, comportanti anche la sopraelevazione degli stessi con aumento di superficie o volume ove consentita dagli strumenti urbanistici comunali, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale destinazione ad usi compatibili con il grado di rischio di questo alveo;
 - 3.2. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in materia connessa alle esigenze delle attività e degli usi a cui sono destinati gli stessi, sono ammesse le variazioni di destinazione d'uso a punto che non migliorino le condizioni di rischio della struttura.

FASCIA C:

Deve essere perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 225/92 di programmi di prevenzione e protezione che investano anche i territori individuati come fascia C e B, anche con particolare riferimento alla disposizione di sostanze nocive. I PRG, con specifico riferimento alle diverse situazioni locali, tenendo conto delle destinazioni in atto, nonché degli indirizzi del PTP, specificano gli interventi compatibili con le condizioni di rischio. I PRG nella previsione di nuove zone urbanistiche di tipo C e di tipo P riservano ad autorità pubblica che abbiano in particolare all'istruzione, alla sanità, alla sicurezza, valutato in modo specifico le alternative localizzative di tali previsioni in aree in cui non prevenga rischio naturale, motivando adeguatamente la necessità di tali previsioni in fascia C e stabilendo le eventuali misure di mitigazione.

